



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 130 – 07 GIUGNO 2022**

Riunione del giorno 30 maggio 2022

69.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Sig. Fabrizio PASQUALI**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Massimo Amato – Componente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

si è riunito per il procedimento fissato a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 97.21.22 ricevuto in data 04 aprile 2022 per il seguente capo di incolpazione nei confronti di:

*PASQUALI FABRIZIO: Per aver richiesto ed ottenuto, in violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 54 Codice Etico e 1 e 74 Reg. Giur., il rimborso di spese per pedaggi autostradali occorse in occasione di viaggi necessitati dalla sua designazione a Referee Delegate per la gara di Champion League 2021 IMOCO VOLLEY CONEGLIANO/IGOR GORGONZOLA NOVARA del 23/3/2021, non dovuti perché di spettanza della società ospitante a termini del Regolamento CEV che disciplina le competizioni da essa organizzate. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e G dell'Art. 102 Reg. Giur.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il procedimento veniva fissato inizialmente per il giorno 22 Maggio 2022 ed all'udienza risultavano collegati in modalità videoconferenza il viceprocuratore federale Avv. Umberto Pantanella, il sig. Fabrizio Pasquali assistito dall'Avv. Federica De Stefani. La procura illustrava l'atto di deferimento chiedendo la sanzione della sospensione per mesi 3. La difesa, nel richiamare la memoria depositata, insisteva nell'accoglimento delle eccezioni preliminari contenute nella memoria depositata nei termini dinanzi a questo Tribunale.



Il Presidente, atteso che le eccezioni riguardavano altro procedimento archiviato dalla procura federale, su accordo delle parti disponeva l'acquisizione del fascicolo della procura n. 84 rinviando la discussione all'odierna udienza.

Il giorno 30 Maggio 2022 risultavano collegate le stesse parti, che si riportavano agli scritti difensivi ed alla discussione già effettuata. In particolare l'Avv. De Stefani, nel merito, evidenziava come il procedimento riguardasse un esiguo importo economico e quindi come non fossero comunque applicabili le contestate circostanze aggravanti. All'esito della discussione il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per poi leggere il dispositivo in calce riportato.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. Pasquali viene deferito per *aver richiesto ed ottenuto il rimborso di spese per pedaggi autostradali occorse in occasione di viaggi necessitati dalla sua designazione a Referee Delegate per una gara di Champion League, non dovuti perché di spettanza della società ospitante a termini del Regolamento CEV.*

La difesa dell'incolpato ha formulato due eccezioni preliminari riportate nella memoria di costituzione e reiterate nella discussione orale.

La prima riguardava la violazione dell'art. 49 Regolamento Giurisdizionale in cui sarebbe incorsa la procura federale.

Assumeva infatti la difesa che la procura in data 8 Marzo 2022 aveva disposto l'archiviazione di altro procedimento aperto a seguito dell'esposto inviato dal Presidente federale, che era poi lo stesso sulla base del quale era stato poi aperto l'attuale procedimento; pertanto, riteneva la difesa, che la procura avesse già acquisito tutti gli elementi probatori relativi ai fatti di cui all'esposto con il primo procedimento, che era stato archiviato per non aver rinvenuto responsabilità dell'incolpato. La procura poi, anziché aver definitivamente chiuso il procedimento, avrebbe invece "duplicato" con il presente atto, *per gli stessi fatti e gli stessi addebiti l'azione.*

Affermava la difesa che ciò non è previsto dal regolamento giurisdizionale che all'art. 49, comma 5 testualmente dispone "*Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano **nuovi fatti o circostanze rilevanti** dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza*".

Nel caso di specie dalla memoria depositata dal Pasquali nel procedimento 84 sono emerse circostanze che hanno reso necessaria la richiesta di testimonianza scritta inviata



al Roccato in data 23 febbraio. La Procura, quindi, avrebbe dovuto procedere diversamente, invece di aprire un nuovo procedimento.

I fatti riportati dalla difesa non risultano però corrispondente a quanto accaduto. Il procedimento n. 84, poi archiviato dalla procura, era stato aperto sulla base di una diversa incolpazione rispetto a quella contenuta nel deferimento che ha originato questo procedimento. L'incolpazione del primo procedimento era : *Per aver richiesto ed ottenuto, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 54 Codice 2 Etico e 1 e 74 Reg. Giur., la liquidazione di rimborsi chilometrici per l'attività di Referee Delegate, espletata in occasione della gara di Champion League 2021 IMOCO VOLLEY CONEGLIANO/IGOR GORGONZOLA NOVARA del 23/3/2021, non dovuti perché di spettanza ed effettivamente corrisposti dalla società ospitante a termini del Regolamento CEV che disciplina le competizioni da essa organizzate.*

Quella del presente procedimento è invece:

*Per aver richiesto ed ottenuto, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 54 Codice Etico e 1 e 74 Reg. Giur., il rimborso di spese per pedaggi autostradali occorse in occasione di viaggi necessitati dalla sua designazione a Referee Delegate per la gara di Champion League 2021 IMOCO VOLLEY CONEGLIANO/IGOR GORGONZOLA NOVARA del 23/3/2021, non dovuti perché di spettanza della società ospitante a termini del Regolamento CEV che disciplina le competizioni da essa organizzate.*

Se è pur vero che gli eventi sono relativi entrambi alla stessa gara ed alla stessa situazione, nel primo la procura aveva individuato l'infrazione al regolamento nell'aver il Pasquali richiesto ed ottenuto la liquidazione di rimborsi chilometrici, essendo invece quella del presente relativa al rimborso spese pedaggi autostradali.

Due illeciti in tutto diversi tanto che la procura, accertata la regolarità del comportamento tenuto dall'incolpato nel primo caso, ne ha chiesto l'archiviazione.

L'azione della procura appare corretta poiché, avendo comunicato la conclusione delle indagini con un preciso capo di incolpazione, non avrebbe potuto modificare lo stesso nel corso del giudizio ormai concluso.



Erra la difesa nel richiamare il comma 5 dell'art. 49 affermando che, dopo l'archiviazione, la procura avrebbe potuto riaprire le indagini ove fosse venuta a conoscenza di **“nuovi fatti o circostanze rilevanti”**

**Non poteva infatti essere applicata tale norma che disciplina il caso di ulteriori indagini rispetto allo stesso capo di incolpazione.**

Per lo stesso motivo anche la seconda eccezione formulata dalla difesa e relativa alla violazione del *“principio del bis in idem”*, non può essere accolta.

Anche qui la difesa ritiene che sia stato violato il principio del *ne bis in idem*, in quanto il presente procedimento è stato istruito per i medesimi fatti, contro la medesima persona, avanti il medesimo organo giudicante del procedimento 84, archiviato in data 8 marzo 2022.

L'errore che compie la difesa è appunto quello di considerare l'attuale procedimento come una duplicazione del precedente.

Non è così. Per quanto sopra detto, le infrazioni contestate al Pasquali fra il primo procedimento istruttorio ed il secondo, sono del tutto differenti. Il primo riguardava i rimborsi chilometrici, l'attuale riguarda il rimborso spese per pedaggi autostradali. Quindi nessun giudizio ripetuto, ma due giudizi per fatti differenti dei quali il primo, correttamente, archiviato dalla procura a seguito della difesa del Pasquali ed il secondo con deferimento al Tribunale.

Anche la Corte di Cassazione in più pronunce ha inteso che la locuzione *“medesimo fatto”* (art. 649 c.p.p.) impropriamente richiamato, deve essere intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta oggetto dei due processi, onde il *“medesimo fatto”* esprime l'identità storico-naturalistica del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi identificati nella condotta, nell'evento e nel rapporto di causalità, in riferimento alle stesse condizioni di tempo, di luogo e di persona (Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2003, Sez. VI, 16 novembre 1999, Sez. I, 16 aprile 1997).

Nella fattispecie la condotta fra i due procedimenti è differente e diversi sono i soggetti coinvolti.

Per quanto sopra esposto, entrambe le eccezioni vanno rigettate.

Nel merito la difesa non contesta il fatto oggetto del procedimento.

Il Pasquali ha richiesto il pagamento del pedaggio e la legittimazione, a dire della difesa, deriverebbe dall'autorizzazione al pagamento concessa dal Responsabile Nazionale;



evidenziava poi come la richiesta ed il pagamento fosse anche giustificata dall'eccezionalità dell'evento.

Le circostanze addotte però, a parere di questo Tribunale, non possono essere considerate come esimenti di responsabilità. L'azione contestata al Pasquali parte dalla non lecita richiesta di rimborsi e quindi dalla loro percezione. Se l'azione non è corretta, l'eventuale concorso di un terzo non fa cadere la responsabilità. In ogni caso neanche si trova nell'autorizzazione concessa per il pagamento una anomalia poiché il responsabile Nazionale non ha fatto altro che autorizzare la richiesta di rimborso inoltrata dall'incolpato.

Il dott. Stefano Bellotti, all'epoca vicesegretario generale, nella nota inviata alla procura unitamente alla documentazione, precisava che il Regolamento Competizioni CEV alla regola 74.2.4 (pag. 61) indicava la normativa relativa alle spettanze degli Officials CEV che prevede, con particolare riferimento ai viaggi in auto, un rimborso forfettario omnicomprensivo di € 0,4 a chilometro.

La difesa contesta che la norma non riporta la parola "omnicomprensivo" e che pertanto il rimborso forfettario doveva intendersi solo per la trasferta e non per altre spese.

L'articolo 74.2.4 dell'indicato regolamento ove si prevede l'utilizzo del mezzo proprio, con una traduzione letterale recita: " *I costi relativi a tale trasporto sono fissati prima del viaggio (0,40€/km)*".

Non vi è pertanto alcun dubbio sull'interpretazione della norma; è evidente infatti che quando si parla di costi, senza che sia formulata alcuna eccezione, si debbono intendere tutte le spese sostenute. Ragionando al contrario e considerando il costo del pedaggio autostradale un anticipo spese, anche il carburante dovrebbe essere escluso; facendo ciò perderebbe senso la norma che invece da un criterio forfettario di rimborso comprendendo ogni spesa.

La carica rivestita dal Pasquali nell'ambito federale fa presumere la conoscenza in capo allo stesso delle norme federali, tanto più per quelle che riguardano i rimborsi agli arbitri. La responsabilità dell'incolpato appare pertanto sussistere e va sanzionata come da dispositivo, in considerazione anche della importante funzione ricoperta al momento nell'ambito federale.

Non sembra invece sussistere l'aggravante dell'art. 102 lettera "g" vista l'esiguità dell'importo e del danno creato dall'azione.



Delibera di sanzionare il tesserato PASQUALI FABRIZIO, con la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

*Roma, 01 giugno 2022*

F.to IL PRESIDENTE  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 07 giugno 2022